

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare.

a cura di **Cristina La Corte**
Avvocato ed Esperta
di Legislazione degli Alimenti

Prodotti ittici congelati o surgelati con glassatura, nota su quantità netta e prezzo unitario

Nota Icqrf del 28 marzo 2019

Oggetto: Commercializzazione di prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura – Modalità di indicazione della quantità netta e del prezzo unitario (allegato IX, punto 5, del regolamento (UE) 1169/2011).

Con la nota in esame, pubblicata sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaf) il 12 aprile scorso, l'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e

della Repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) ha ribadito che non è consentito vendere al consumatore finale, così come alle collettività, prodotti ittici congelati/surgelati con glassatura (ghiaccio di "copertura") che riportino, oltre all'indicazione del peso netto, il peso del prodotto comprensivo della glassatura e che stabilire il prezzo in base al peso comprensivo della glassa si pone in violazione alle previsioni di cui all'allegato IX, punto 5, del regolamento (UE) 1169/2011, all'articolo 15, paragrafo 3, del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) e all'articolo 3 della legge 441/81.

Per quanto riguarda invece le relazioni fra fornitori (B2B), nulla vieta che possa essere riportato, a mero titolo informativo o per altri scopi commerciali,

l'indicazione anche del peso al lordo della glassatura, purché il prezzo al consumatore venga formato sulla base del solo peso al netto della glassatura.

Con riferimento al prezzo, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo 84/2000, di recepimento della direttiva CE 98/6 sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi, prevede che i prodotti alimentari immersi in un liquido di governo (anche congelato o surgelato) riportino il prezzo per unità di misura con riferimento al peso netto del prodotto sgocciolato. La stessa

89



©www.shutterstock.com

disposizione è confermata dall'articolo 15, paragrafo 3, del codice del consumo, ai sensi del quale: «Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato».

Ciò premesso, considerato tuttavia che la Commissione, pur interpellata, non ha fornito un formale chiarimento circa il divieto di indicare anche il peso al lordo della glassatura e che in assenza di tale chiarimento la prassi della doppia indicazione del peso è stata mantenuta nel settore, ferma restando una corretta indicazione del prezzo del prodotto al netto della glassatura, è stato ritenuto opportuno consentire un adeguamento dell'etichettatura, compatibilmente con uno smaltimento delle scorte di etichette già ordinate.

Riassumendo:

- per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, non è consentito indicare il doppio peso nemmeno a livello volontario;
- l'indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura;
- per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) è consentito il mantenimento del doppio peso, a titolo informativo o per altri scopi;
- considerata l'attuale prassi della doppia indicazione del peso, è previsto un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data della presente nota, per lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti la suddetta doppia indicazione.

Ortofrutta, modifica alle norme sulla commercializzazione

Regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. (G.U.U.E. L 75 del 19 marzo 2019)

Tabella 1
Modifiche all'articolo 7 del regolamento (CE) 543/2011 inerenti ai miscugli

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Miscugli	
<p>1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse è autorizzata a condizione che:</p> <p>a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;</p> <p>b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo e</p> <p>c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.</p> <p>2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) 1234/2007.</p> <p>3. Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o Paese terzo, il nome completo dei Paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:</p> <p>a) "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE";</p> <p>b) "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei Paesi terzi";</p> <p>c) "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei Paesi terzi".</p>	<p>1. La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:</p> <p>a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;</p> <p>b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e</p> <p>c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.</p> <p>2. I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>3. Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:</p> <p>a) "miscuglio di frutta dell'UE", "miscuglio di ortaggi dell'UE" o "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE";</p> <p>b) "miscuglio di frutta dei Paesi terzi", "miscuglio di ortaggi dei Paesi terzi" o "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei Paesi terzi";</p> <p>c) "miscuglio di frutta dell'UE e dei Paesi terzi", "miscuglio di ortaggi dell'UE e dei Paesi terzi" o "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei Paesi terzi".</p>

Il regolamento delegato (UE) 2019/428 modifica il regolamento (UE) 543/2011, che riporta le modalità di applicazione dell'Organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati nella parte relativa alle norme di commercializzazione. In particolare, per quel che concerne i miscugli, l'attuale normativa è modificata come indicato nella *Tabella 1*, al fine di applicare le medesime regole per gli imballaggi contenenti diverse specie di frutta e per quelli che contengono diverse specie di ortaggi.

Sono inoltre modificate le norme generali e specifiche di commercializzazione per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (UE) 543/2011, al fine di allinearle a quanto disposto dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unecce), che, dal 2013 al 2017, ha riveduto le norme Unecce per mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e pesche noci/nettarine, pere, fragole, peperoni, uva da tavola e pomodori. In particolare, le norme Unecce comportano l'obbligo d'indicare il codice ISO 3166 (alpha)



del Paese/della zona del Paese in combinazione con il codice che rappresenta l'imballatore o lo speditore, se l'imballatore o lo speditore ha un indirizzo in un Paese diverso da quello di origine dei prodotti.

Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni è infine previsto che i codici che rappresentano l'imballatore o lo speditore, rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale, che non comprendono la norma ISO 3166 (alpha) del Paese/della zona del Paese, possono continuare ad essere usati sugli imballaggi fino al 31 dicembre 2019.

Succhi e nettari di frutta, rettifica della direttiva 2001/112/CE

Rettifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. (G.U.U.E. L 66 del 7 marzo 2019)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019 è stato pubblicato un avviso di rettifica del testo in alcune lingue, tra le quali quella

italiana, della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, recepita in Italia dal decreto legislativo 151/2004.

L'articolo 3, punto 6, della direttiva prevedeva che:

«Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE (abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 1169/2011, n.d.r.), nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "a base di succo/succhi concentrato/i" o "parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i", a seconda dei casi [...]».

Il recepimento nazionale è riportato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del decreto legislativo 151/2004, rubricato "Denominazioni di vendita e altre indicazioni", ai sensi del quale:

«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (leggasi ora regolamento (UE) 1169/2011, n.d.r.), e

successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) [...]

b) la dicitura "a base di succo concentrato" o "a base di succhi concentrati" ovvero "parzialmente a base di succo concentrato" o "parzialmente a base di succhi concentrati", a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Con la rettifica in esame, l'articolo 3, punto 6, della direttiva 2001/112/CE deve ora leggersi:

«Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi [...]».



©www.shutterstock.com

Certificazioni I Sistemi di Qualità come strumento difensivo

In caso di contestazioni per la non conformità dei propri prodotti

di Chiara Marinuzzi

Avvocato ed Esperta di Legislazione degli Alimenti

**Il valore
dei Sistemi di Gestione
della Qualità
nell'ambito della difesa
da eventuali contestazioni
per prodotti non conformi**

42

La domanda è frequente: quale valore hanno i Sistemi di Gestione della Qualità nell'ambito della difesa da eventuali contestazioni per non conformità del prodotto?

Con l'espressione "Sistema di Gestione" si intende un insieme di procedure, sistemi informativi e sistemi informatici dedicati al governo di un processo tipicamente operativo, produttivo o amministrativo.

Si tratta di schemi normativi volontari che, in diversi ambiti (ad esempio, sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, trattamento dei dati personali, prevenzione degli illeciti, etica), prevedono il rispetto di uno standard che comporta la definizione di manuali, procedure scritte, regolamenti interni, attività di formazione e addestramento del personale, audit e controlli interni, tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere ed ogni altro adempimento idoneo ad attestare il rispetto di una norma giuridica o tecnica.

L'evoluzione della normativa

Fino a qualche tempo fa la legislazione "ignorava", nel senso che non dava giuridica rilevanza, alle norme volontarie, se non in alcuni casi. Si pensi, ad esempio, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al cui articolo 30 (che fornisce le caratteristiche che deve avere il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) prevede che, «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-Inail per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti» (articolo 30, comma 2).

Si tratta di un "riconoscimento" specifico che consente, a chi aderisce ai suddetti standard, di poter usufruire di una presunzione di conformità particolarmente significativa nel processo penale in quanto tale da comportare un'inversione dell'onere della prova.

Tale "pionieristica" previsione si è accompagnata, negli ultimi anni, ad un nuovo approccio normativo che tende a superare la rigida separazione tra norme giuridiche e norme tecniche. Così, ad esempio, la certificazione ISO 9001 è frequentemente richiesta come requisito giuridico dalla normativa nazionale o regionale o dalla nuova normativa comunitaria in materia di privacy, così come la legislazione anticorruzione richiama i dettami delle norme ISO (ad esempio, analisi dei rischi, procedure, audit) e, ancora, in alcuni settori professionali vengono imposti i criteri delle norme UNI.

Fino a qualche tempo fa la legislazione non dava giuridica rilevanza alle norme volontarie, se non in alcuni casi

Nell'ambito più specifico del settore alimentare, la rilevanza delle certificazioni emerge, ad

esempio, nel recente regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che diverrà applicabile dal 14 dicembre 2019. In tale regolamento, il rispetto per le norme tecniche ed il relativo accreditamento da parte dell'organismo unico di certificazione (Accredia) vengono previsti più volte quali condizioni per il riconoscimento di organismi di controllo delegati (come quelli per il biologico) ovvero per i laboratori.

Sempre all'interno di tale regolamento il valore dei Sistemi di Gestione della Qualità è reperibile nell'articolo 9, intitolato "Norme generali in materia di controlli ufficiali", in cui si legge che: «1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione, tra gli elementi, [...] d) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al



fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2».

Si tratta di un passaggio molto importante, che ufficializza il rispetto delle norme volontarie da parte degli operatori quale elemento per dimostrare, in sede di controllo ufficiale, da parte delle autorità competenti e degli organismi di controllo, la conformità alle normative in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari (ossia le materie oggetto del regolamento (UE) 2017/622).

Anche *de iure condendo* si registra una tendenza in questo senso: il progetto di riforma dei reati agroalimentari (disegno di legge – atto Senato n. 283), già approvato nella scorsa legislatura e riavviato in discussione al Senato, elenca, ad esempio, una serie di protocolli preventivi di sistema (spesso facenti parte dei principali schemi di certificazione) che l'operatore del settore alimentare

(Osa) dovrebbe mettere in atto per impostare un modello di organizzazione ex decreto legislativo 231/01, che possa costituire un'esimente per la rigorosa responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 31).

La rilevanza del Sistema di Gestione in fase di difesa

Per l'attribuzione delle responsabilità penali e amministrative deve sussistere sia un "elemento oggettivo" che un elemento "soggettivo"; il primo consiste nella condotta umana, nell'evento naturalistico e nel rapporto di causalità che lega la condotta all'evento, mentre il secondo è costituito dall'atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall'ordinamento per l'integrazione dell'illecito.

Poiché l'elemento soggettivo si concretizza in un



atteggiamento di colpa, consistente nell'imprudenza, imperizia, negligenza o nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che il legislatore pone a tutela di un determinato bene giuridico (ad esempio, la salute del consumatore), la verifica di tale aspetto non può che consistere un'indagine sulle attività e le cautele che il soggetto ha posto in essere per evitare l'evento dannoso.

Sia la giurisprudenza penale che quella "amministrativa" (relativamente agli illeciti amministrativi di cui alla legge 689/81) sono pacifiche nel ritenere che la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità penale o amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Viene quindi applicato il principio

di inesigibilità (non espressamente codificato nell'ordinamento italiano, ma condiviso da parte della dottrina e della giurisprudenza), secondo cui deve essere esclusa la colpevolezza qualora l'agente abbia agito in circostanze tali da non potersi umanamente pretendere un comportamento diverso.

La valutazione della diligenza gioca un ruolo fondamentale anche in ambito civilistico, ossia nel rapporto fra privati. Peraltro, oggi, anche il rivenditore viene sempre maggiormente responsabilizzato, con la conseguenza che lo stesso richiede sempre maggiori garanzie al proprio fornitore, tra cui certificazioni di prodotto e di processo.

In un'importante sentenza della Cassazione, il ruolo del venditore è stato definito in modo decisamente netto affermando che: *"Posto che i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi*

vizi di composizione, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa" (Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 15824 del 10 luglio 2014).

Il rivenditore viene sempre maggiormente responsabilizzato e, pertanto, chiede sempre maggiori garanzie al proprio fornitore, tra cui certificazioni di prodotto e di processo

46

In tale contesto, gioca un ruolo fondamentale la dimostrazione delle modalità di gestione dell'autocontrollo, che implica:

- analisi del rischio;
- gestione del rischio;
- rintracciabilità del prodotto;
- selezione dei fornitori;
- gestione delle informazioni al consumatore;
- analisi e controlli.

Attività il più delle volte regolamentate dalle norme volontarie relative ai diversi schemi di certificazione.

Tali schemi, pur non godendo direttamente di valenza giuridica nel settore alimentare, ossia non costituendo esimente dell'illecito o presunzione di conformità (come viceversa previsto nel caso della sicurezza sul lavoro), rappresentano tuttavia uno strumento difensivo molto importante.

Conclusioni

L'adesione a schemi di certificazione sta acquisendo sempre maggiore rilevanza giuridica nel settore alimentare. Sebbene ad essi non siano ancora connesse forme di esimente o presunzioni di conformità (come viceversa avviene in materia di sicurezza ed igiene del lavoro), gli stessi sono destinati a svolgere un ruolo molto significativo per la dimostrazione della diligenza, quale causa di esclusione della responsabilità, nell'ambito di contestazioni per non conformità sia sotto il profilo penale, che sotto quello amministrativo nonché in sede civilistica.

Nella normativa futura, il rapporto tra normativa cogente e volontaria sarà destinato a crescere ulteriormente

La sempre maggiore importanza dei Sistemi di Gestione di Qualità emerge senza dubbio nel nuovo regolamento sui controlli ufficiali e sicuramente, nella normativa futura, il rapporto tra normativa cogente e volontaria sarà destinato a crescere ulteriormente.

FOCUS NORMATIVO

Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare.

a cura di **Cristina La Corte**
Avvocato ed Esperta
di Legislazione degli Alimenti

Bevande spiritose, pubblicato il nuovo regolamento

Regolamento (UE) 2019/787
del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione e all'eti-
chettatura delle bevande spiritose, all'uso
delle denominazioni di bevande spiritose
nella presentazione e nell'etichettatura di
altri prodotti alimentari, nonché alla pro-
tezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico
e di distillati di origine agricola nelle bevan-
de alcoliche, e che abroga il regolamento
(CE) 110/2008.

(G.U.U.E. L 130 del 17 maggio 2019)

Il regolamento in esame abroga e sostituisce, a scopo di maggior chiarezza, il regolamento (CE) 110/2008, relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

L'obiettivo del nuovo regolamento è quello di garantire una maggiore trasparenza in tutto il territorio dell'UE e assicurare un certo grado di armonizzazione di alcuni aspetti, come ad esempio le denominazioni legali.

La nuova normativa dovrebbe contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, all'eliminazione dell'asimmetria informativa, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione di eque condizioni di concorrenza.

In particolare, vengono ridefinite le norme sulla



produzione ed etichettatura delle bevande spiritose, compresa anche la definizione di limiti massimi di dolcificazione per una serie di categorie di bevande, e le regole di etichettatura applicabili nel caso in cui le bevande siano combinate ad altri prodotti, ad esempio succhi di frutta.

La nuova normativa, inoltre, incide maggiormente sulla protezione delle indicazioni geografiche, quando utilizzate come ingredienti, rafforza la tutela delle stesse in caso di conflitto con i marchi commerciali e prevede una procedura di registrazione semplificata, focalizzando lo scrutinio della Commissione unicamente su elementi di importanza comunitaria nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Ai fini del regolamento in esame, una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:

- a) è destinata al consumo umano;
- b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;
- c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15% vol, salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39;
- d) è stata prodotta:
 - i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
 - distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
 - macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
 - aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) 1334/2008;
 - coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) 1333/2008;
 - altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) 1333/2008 e 1334/2008;
 - prodotti edulcoranti;

altri prodotti agricoli;
prodotti alimentari, oppure
ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:

- altre bevande spiritose;
 - alcole etilico di origine agricola;
 - distillati di origine agricola;
 - altri prodotti alimentari;
- e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;
- f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:
- i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
- ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.

L'allegato I individua e definisce le seguenti categorie di bevande spiritose:

- rum;
- whisky o whiskey;
- acquavite di cereali;
- acquavite di vino;
- brandy o *weinbrand*;
- acquavite di vinaccia o *marc*;
- acquavite di residui di frutta;
- acquavite di uve secche o *raisin brandy*;
- acquavite di frutta;
- acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere;
- acquavite di miele;
- *hefebrand* o acquavite di fecce;
- acquavite di birra;
- *topinambur* o acquavite di elianto;
- vodka;
- acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione;
- *geist* (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata);
- genziana;

- bevanda spiritosa al ginepro;
- gin;
- gin distillato;
- *london gin*;
- bevanda spiritosa al carvi o *kümmel*;
- *akvavit* o *aquavit*;
- bevanda spiritosa all'anice;
- *pastis*;
- *pastis de marseille*;
- *anis* o *janeževc*;
- *anis* distillato;
- bevanda spiritosa di gusto amaro o *bitter*;
- vodka aromatizzata;
- bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o *pacharán*;
- liquore;
- crema di (completata dal nome del frutto o di altra materia prima utilizzata);
- *sloe gin*;
- sambuca;
- maraschino, *marrasquino* o *maraskino*;
- nocino od *orehovec*;
- liquore a base di uova o *advocaat* o *avocat* o *advokat*;
- liquore all'uovo;
- *mistrà*;
- *väkevã glögi* o *spritglögg*;
- *berenburg* o *beerenburg*;
- nettare di miele o di idromele.

La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.

La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.

Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale "bevanda spiritosa".

Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite

nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.

Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose alle condizioni indicate all'articolo 12 del provvedimento in esame.

Per "allusione" s'intende il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue: un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa o una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I.

Il nuovo regolamento è già entrato in vigore, alcune delle norme riguardanti le indicazioni geografiche sono immediatamente applicabili mentre la maggior parte del provvedimento lo sarà a partire dal 2021, al fine di consentire agli operatori del settore un graduale adeguamento.

Microbirrifici, ridotta l'aliquota di accisa

Decreto 4 giugno 2019 – Ministero dell'Economia e delle Finanze

Semplificazione dei microbirrifici.

(G.U. n. 138 del 14 giugno 2019)

Sulla Gazzetta ufficiale del 14 giugno scorso è stato pubblicato il provvedimento in esame, che prevede un'agevolazione fiscale nei confronti dei microbirrifici, ossia i birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, i quali beneficeranno, per la birra ivi prodotta, di una riduzione dell'aliquota di accisa nella misura del 40%.

L'aliquota ridotta – secondo quanto stabilito dal

decreto all'articolo 1, comma 3 – «è applicata alla birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali».

Per l'attivazione del microbirrificio occorre presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente un'istanza che specifichi una serie di indicazioni, tra le quali la denominazione dell'impresa, le generalità del titolare, la località ove è ubicato l'istituendo microbirrificio, la descrizione dei processi di lavorazione e delle apparecchiature produttive installate, la descrizione degli impianti per produzione e acquisizione energia, la quantità annua stimata di birra condizionata che si intende realizzare.

Il soggetto istante può anche manifestare la volontà di non detenere birra condizionata presso il microbirrificio in sospensione di accisa coerentemente con l'assenza, all'interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata.

Una volta effettuate le verifiche tecniche degli impianti del microbirrificio, ove possono anche essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli strumenti di misurazione ivi installati, attestato tramite verbale l'esito positivo dell'accertamento, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza, rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice.

Sono poi previsti alcuni specifici adempimenti in capo all'esercente il microbirrificio, quali la preventiva comunicazione a mezzo Pec all'Ufficio competente delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra.

Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell'accertamento della produzione, il depositario autorizzato provvede al termine della fase del condizionamento ad annotare nel registro della birra

condizionata i quantitativi del suddetto prodotto. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici è applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dagli impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nel corso dell'anno solare, la produzione non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano le altre condizioni.



©www.shutterstock.com

In caso di superamento del quantitativo di 10.000 ettolitri di birra, l'Ufficio impartisce le prescrizioni per consentire di adeguare l'assetto del deposito fiscale a quello del decreto ministeriale 153/2001, fissando un tempo non superiore a 210 giorni per l'adeguamento.